

«Nordea 1, SICAV»

Société d'investissement à capital variable

Société anonyme

L-2220 Lussemburgo

562, rue de Neudorf

R.C.S. Lussemburgo: B31442

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Egregi Azionisti,

con la presente il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV (la "**Società**") informa gli Azionisti della Società che la prima assemblea generale straordinaria della Società, tenuta il 15 marzo 2018, non ha potuto validamente deliberare sugli argomenti presentati all'ordine del giorno non essendo stato raggiunto il quorum richiesto.

Siete pertanto invitati a partecipare alla

SECONDA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

degli azionisti della Società che si terrà il 17 maggio 2018 alle ore 15.30 CET presso la sede legale della Società, all'indirizzo 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (la "Seconda assemblea generale straordinaria" o l'"Assemblea") con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Punto	Modifiche dell'atto costitutivo della Società:
1	Modifica dell'Articolo 1. COSTITUZIONE
2	Modifica dell'Articolo 2. DURATA
3	Modifica dell'Articolo 3. OGGETTO SOCIALE, che sarà riformulato come segue: "L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone principalmente in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (di seguito, la " Legge ") al fine di frazionare il rischio d'investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del patrimonio della Società."

4	Modifica dell'Articolo 4. SEDE LEGALE
5	Modifica dell'Articolo 5. CAPITALE
6	Eliminazione dell'attuale Articolo 6. SMARRIMENTO DI CERTIFICATI, sostituito dal nuovo Articolo 6. COMPARTI E CLASSI DI AZIONI
7	Inserimento di un nuovo Articolo 7. EMISSIONE DI AZIONI e di un nuovo Articolo 8. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI
8	L'attuale Articolo 7. LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI AZIONISTI sarà rinumerato come Articolo 9. e modificato
9	L'attuale Articolo 8. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI sarà rinumerato come Articolo 10. e modificato
10	L'attuale Articolo 9. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE sarà rinumerato come Articolo 11. e modificato
11	Eliminazione dell'attuale Articolo 10. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12	L'attuale Articolo 11. POTERI sarà rinumerato come Articolo 12. DELEGA DI POTERI e modificato
13	Inserimento di un nuovo Articolo 13. COMITATI
14	Inserimento di un nuovo Articolo 14. FIRME
15	L'attuale Articolo 12. POLITICA D'INVESTIMENTO sarà rinumerato come Articolo 15. e modificato
16	L'attuale Articolo 13. NON VALIDITÀ E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI sarà rinumerato come Articolo 16. e modificato
17	L'attuale Articolo 14. INDENNIZZO sarà rinumerato come Articolo 17.
18	Eliminazione dell'attuale Articolo 15. DELEGA, dell'Articolo 16. FIRME e dell'Articolo 17. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI
19	Modifica dell'Articolo 18. VALORE PATRIMONIALE NETTO
20	Eliminazione dell'attuale Articolo 19. EMISSIONE DI AZIONI
21	L'attuale Articolo 20. SPESE sarà rinumerato come Articolo 19. e modificato

22	Inserimento di un nuovo Articolo 20. SOSPENSIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO
23	Modifica dell'attuale Articolo 21. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO
24	Modifica dell'attuale Articolo 23. DIVIDENDI
25	Modifica dell'Articolo 24. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE, FUSIONE, SCORPORO, CONFERIMENTO O CONVERSIONE DI UN COMPARTO
26	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dell'attuale Articolo 25. MODIFICA
27	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dell'Articolo 26. LEGGE APPLICABILE

Informazioni dettagliate in merito alle proposte di modifica dell'atto costitutivo di Nordea 1, SICAV:

1	Nell' Articolo 1. COSTITUZIONE , i termini definiti "SICAV" e "Società" dovrebbero essere scritti in grassetto e il termine Société d'Investissement à Capital Variable deve essere definito come (" SICAV ").
2	L' Articolo 2. DURATA , sarà riformulato come segue: "La Società è stata costituita a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta mediante delibera degli azionisti in conformità con l'Articolo 24 del presente atto costitutivo (di seguito denominato l'" Atto costitutivo ")."
3	La prima frase dell' Articolo 3. OGGETTO SOCIALE sarà riformulata come segue: "L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone principalmente in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (di seguito, la " Legge ") al fine di frazionare il rischio d'investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del patrimonio della Società."
4	Il primo paragrafo dell' Articolo 4. SEDE LEGALE sarà riformulato come segue: "La Società ha sede legale a Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo. La sede potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Granducato di Lussemburgo su decisione del consiglio di amministrazione della Società (di seguito, il " Consiglio di amministrazione "). In tal caso, il Consiglio di amministrazione sarà autorizzato a modificare l'Atto costitutivo di conseguenza. Potranno essere costituite filiali, controllate o altre sedi in Lussemburgo o all'estero mediante delibera del Consiglio di amministrazione."
5	Nel titolo dell' Articolo 5 sarà aggiunto l'aggettivo "AZIONARIO" (il nuovo titolo è "CAPITALE AZIONARIO") e l'Articolo 5 sarà riformulato come segue:

	<p>"Il capitale azionario della Società sarà rappresentato da azioni interamente liberate prive di valore nominale e sarà costantemente pari al valore del patrimonio netto della Società, calcolato conformemente all'Articolo 18 del presente Atto costitutivo.</p> <p>Il capitale sociale non potrà essere inferiore a un milione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000,-).</p> <p>Il capitale iniziale sottoscritto era pari a un milione duecentocinquantamila Unità monetarie europee (ECU 1.250.000,-) ed era suddiviso in dodicimilacinquecento (12.500) azioni di Classe B interamente liberate del Fondo FRONTRUNNER I – EQUITIES 92, la cui Valuta di base era l'ECU (attualmente denominato NORDEA 1 – European Value Fund), senza valore nominale.</p> <p>Le Azioni dovranno essere emesse sotto forma di azioni nominative. Alle condizioni previste dalla legge lussemburghese applicabile, il Consiglio di amministrazione potrà decidere a sua discrezione di emettere azioni dematerializzate in aggiunta alle azioni nominative e di convertire le azioni nominative in circolazione in azioni dematerializzate, se richiesto dal/i loro detentore/i. I costi derivanti dalla conversione di azioni nominative su richiesta dei loro detentori saranno a carico di questi ultimi, salvo laddove il Consiglio di amministrazione decida a propria discrezione che parte o la totalità di tali costi deve essere sostenuta dalla Società.</p> <p>I certificati azionari relativi alle azioni nominative saranno emessi su specifica richiesta dell'azionista. Laddove un azionista sia in grado di dimostrare alla Società che il proprio certificato azionario è stato smarrito, sottratto o distrutto, su richiesta dell'azionista medesimo potrà essere emesso un certificato azionario sostitutivo alle condizioni e con le garanzie previste o consentite dalla legge applicabile e come stabilito dalla Società in conformità alla normativa, compresa la presentazione di una garanzia assicurativa. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, munito di apposita indicazione della sua natura di duplicato, il certificato originale sostituito non sarà più valido.</p> <p>Eventuali certificati azionari deteriorati potranno essere sostituiti da nuovi certificati su disposizione della Società. I certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla Società e immediatamente annullati.</p> <p>La Società, a sua discrezione, potrà addebitare all'azionista i costi di emissione del duplicato o del nuovo certificato azionario e tutte le spese ragionevolmente sostenute in relazione all'emissione di tale certificato e alla sua iscrizione nel libro soci o all'annullamento dei certificati originali."</p>
6	<p>L'Articolo 6. SMARRIMENTO DI CERTIFICATI sarà sostituito dall'Articolo 6. COMPARTI E CLASSI DI AZIONI, che reciterà come segue:</p> <p>"Il Consiglio di amministrazione della Società, senza limitazioni e in qualsiasi momento, potrà costituire uno o più portafogli di attività ai sensi dell'articolo 181 della Legge (ciascuno corrispondente a un "Comparto"). Il Consiglio di amministrazione attribuirà a ciascun Comparto una denominazione, obiettivi e politiche d'investimento specifici o altre caratteristiche, come descritto nel prospetto informativo della Società (di seguito il "Prospetto informativo").</p>

	<p>Ai fini delle relazioni tra gli azionisti, ciascun Comparto sarà considerato un'entità distinta con, a titolo non esaustivo, contributi, plusvalenze, perdite, oneri e spese propri.</p> <p>Conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo, il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà (i) costituire Comparti sotto forma di OICVM feeder e (ii) convertire qualsiasi Comparto esistente in un OICVM feeder o in un OICVM master ai sensi della Legge.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre decidere di istituire all'interno di ciascun Comparto una o più classi di azioni con caratteristiche specifiche come denominazione, struttura degli oneri e delle commissioni, politica di distribuzione, valuta, importo minimo di partecipazione o d'investimento o qualsiasi altro aspetto specifico o criterio di idoneità di volta in volta stabilito dal Consiglio di amministrazione e indicato nel Prospetto informativo. La Società potrà offrire nuove classi di azioni in qualsiasi momento senza l'approvazione degli azionisti. Tali nuove classi di azioni potranno essere emesse in base a termini e a condizioni diversi da quelli delle classi esistenti. All'interno di ciascun Comparto, il Consiglio di amministrazione potrà inoltre decidere di emettere le azioni in serie che rappresentino tutte le azioni emesse in un determinato Giorno di valutazione in una o più classi di azioni. In tal caso, un riferimento alla classe di azioni nel presente Atto costitutivo dovrà pertanto essere interpretato come un riferimento alle serie, ove applicabile.</p> <p>Ciascun Comparto e/o qualsivoglia classe di azioni potrà essere creato/a a tempo indeterminato o determinato; in quest'ultimo caso, alla scadenza il Consiglio di amministrazione potrà prorogare, a sua esclusiva discrezione, la durata del Comparto o della/e classe/i di azioni una o più volte. Gli azionisti dovranno essere debitamente informati di ciascuna proroga mediante avviso. Alla scadenza, in assenza di una proroga come precedentemente indicato, la Società rimborserà tutte le azioni in circolazione conformemente all'Articolo 8 che segue."</p>
7	<p>Inserimento di un nuovo Articolo 7. EMISSIONE DI AZIONI e di un nuovo Articolo 8. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI dopo l'Articolo 6. I nuovi articoli recitano come segue:</p> <p>"Articolo 7. EMISSIONE DI AZIONI</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è autorizzato, senza limitazioni e in qualsiasi momento, a emettere un numero illimitato di azioni prive di valore nominale, senza riconoscere agli azionisti esistenti alcun diritto di prelazione per la sottoscrizione di tali azioni.</p> <p>Potranno essere emesse frazioni di azioni unicamente in forma nominativa. Tali frazioni di azioni nominative potranno essere emesse fino a quattro decimali (arrotondamento per eccesso o per difetto dell'ultimo decimale). Le frazioni di azioni non daranno diritto al voto ma parteciperanno alla distribuzione dei dividendi, se previsti, e dei proventi delle liquidazioni.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua esclusiva discrezione, respingere parte o la totalità delle richieste di sottoscrizione. Potrà inoltre porre un limite alla frequenza di emissione delle azioni di qualsiasi Comparto o classe di azioni. Il Consiglio di amministrazione, in particolare,</p>

potrà decidere che le azioni di qualsiasi Comparto o classe di azioni possano essere emesse esclusivamente in uno o più periodi di offerta o con un'altra periodicità indicata nel Prospetto informativo, o che siano chiuse alle sottoscrizioni nuove o successive per un periodo di tempo che potrà stabilire a sua assoluta discrezione.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà i termini, le condizioni e le procedure applicabili alla sottoscrizione di azioni, tra cui, a titolo non esaustivo, la produzione di documenti di sottoscrizione e la fornitura di informazioni da esso ritenute appropriate. In particolare, le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire entro il limite orario applicabile, come di volta in volta stabilito dal Consiglio di amministrazione. Le richieste ricevute dopo il limite orario applicabile saranno eseguite il Giorno di valutazione successivo, come deciso conformemente alle disposizioni dell'Articolo 18 del presente Atto costitutivo.

Ogni azionista dovrà fornire alla Società o ai suoi agenti un indirizzo al quale possano essere inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni della Società. Tale indirizzo sarà inoltre iscritto nel registro degli azionisti.

Nel caso in cui l'azionista non fornisca un indirizzo, la Società potrà consentire che valga come suo indirizzo quello della sede legale della Società o qualsiasi altro indirizzo di volta in volta annotato dalla Società, fintanto che l'azionista non ne indichi a quest'ultima uno diverso. L'azionista potrà, in qualsiasi momento, modificare il suo indirizzo annotato nel registro degli azionisti dandone notifica scritta alla Società presso la sede legale o presso qualsiasi altro indirizzo di volta in volta stabilito dalla medesima.

Ogni qualvolta la Società offrirà le proprie azioni per la sottoscrizione, il prezzo per azione all'emissione dovrà essere pari al Valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni di appartenenza, come stabilito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 18 del presente Atto costitutivo. Nella misura consentita dalla legge, il Consiglio di amministrazione potrà altresì decidere di applicare spese, onorari, commissioni o imposte all'atto della sottoscrizione, come descritto in maggior dettaglio nel Prospetto informativo.

Il corrispettivo della sottoscrizione di azioni dovrà essere ricevuto entro un periodo massimo stabilito nel Prospetto informativo e non superiore a otto (8) giorni lavorativi, secondo la definizione presente nel Prospetto informativo (di seguito "**Giorno lavorativo**"), dopo il Giorno di valutazione pertinente.

L'assegnazione delle azioni avverrà dopo l'accettazione della richiesta di sottoscrizione e la loro proprietà dovrà essere dimostrata mediante la corrispondente iscrizione nel registro degli azionisti della Società. Le azioni assegnate potranno tuttavia essere annullate il primo Giorno di valutazione applicabile se il corrispettivo della sottoscrizione non sarà stato ricevuto entro il termine di regolamento stabilito. In tal caso, le azioni annullate saranno considerate mai assegnate, mentre all'azionista potrà essere richiesto di pagare alla Società, per ogni azione annullata, un costo di cancellazione corrispondente all'eventuale differenza negativa tra i Valori patrimoniali netti per azione calcolati nei Giorni di valutazione per la sottoscrizione e l'annullamento, maggiorato degli oneri e delle spese eventualmente applicabili, fermo restando il

diritto della Società di chiedere un risarcimento per eventuali danni altrimenti sostenuti.

Il Consiglio di amministrazione potrà, di volta in volta, accettare sottoscrizioni di azioni consistenti in conferimenti di titoli o di altri beni, tali da poter essere acquisiti dai Comparti interessati nel rispetto delle pertinenti politiche e dei vincoli all'investimento. Tali conferimenti in titoli, che saranno computati al valore patrimoniale netto delle attività conferite calcolato ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 18, saranno analizzati in una relazione di un revisore contabile conformemente alla legislazione lussemburghese. Tutti i costi associati a tale conferimento in titoli saranno a carico dell'azionista che effettua il conferimento o dei soggetti terzi indicati dalla Società, ovvero secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione in modo da esso ritenuto equo per tutti gli azionisti del Comparto. Oltre all'annullamento delle azioni assegnate, come indicato nel paragrafo precedente, nel caso in cui la Società non dovesse ricevere la piena titolarità delle attività conferite, essa potrà avviare un'azione legale contro l'azionista inadempiente o il suo intermediario finanziario oppure detrarre i costi o le perdite sostenuti dalla Società, dalla banca depositaria (di seguito la "**Banca depositaria**") o dalla società di gestione (di seguito la "**Società di gestione**") da qualsivoglia investimento dell'azionista nella Società.

La Società si riserva il diritto di porre un limite al numero di azioni sottoscrivibili in un qualsiasi Giorno di valutazione a un numero che non rappresenti oltre il 10% del Valore patrimoniale netto complessivo del Comparto. In tali circostanze, il Consiglio di amministrazione potrà disporre che una parte o la totalità delle richieste di sottoscrizione sia elaborata in un arco di tempo non superiore a 8 (otto) Giorni lavorativi, a prezzi pari al Valore patrimoniale netto calcolato nel Giorno di valutazione in cui le Azioni saranno sottoscritte. In ogni Giorno di valutazione le richieste relative a tali azioni avranno la precedenza sugli ordini di sottoscrizione pervenuti successivamente.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare a qualunque amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, l'incarico di accettare le sottoscrizioni/conversioni, di ricevere il pagamento del corrispettivo e/o di emettere tali nuove azioni.

Articolo 8. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI

Come specificamente indicato più avanti, la Società potrà rimborsare le proprie azioni in circolazione in qualunque momento, entro i limiti previsti dalla legge.

Un azionista della Società potrà richiedere in qualsiasi momento il rimborso irrevocabile di parte o della totalità delle sue azioni della Società in base ai termini, alle condizioni e alle procedure stabiliti dal Consiglio di amministrazione e indicati nel Prospetto informativo. In particolare, le richieste di rimborso dovranno pervenire entro il limite orario applicabile, come di volta in volta stabilito dal Consiglio di amministrazione. Le richieste ricevute dopo il limite orario applicabile saranno eseguite il Giorno di valutazione successivo.

All'azionista sarà versato un prezzo per azione pari al Valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni di appartenenza, come stabilito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 18 del presente Atto costitutivo. Nella misura consentita dalla legge, il

Consiglio di amministrazione potrà altresì decidere di applicare spese, onorari, commissioni o imposte all'atto del rimborso, come descritto in maggior dettaglio nel Prospetto informativo.

Il pagamento sarà di norma disponibile o effettuato entro 8 (otto) Giorni lavorativi successivi al pertinente Giorno di valutazione, a condizione che siano pervenuti i documenti o le informazioni necessari, come stabilito dal Consiglio di amministrazione o da eventuali leggi applicabili. Laddove, in circostanze eccezionali, la liquidità disponibile di un Comparto non sia sufficiente a consentire il pagamento entro il limite di tempo indicato, tale pagamento sarà effettuato, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, in data successiva.

Previo consenso dell'azionista o degli azionisti interessato/i, il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di effettuare di volta in volta pagamenti in titoli, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento degli azionisti, assegnando all'azionista o agli azionisti richiedente/i il rimborso una quantità di titoli del portafoglio del Comparto in questione di valore pari al Valore patrimoniale netto delle azioni da rimborsare. Tali rimborsi in titoli dovranno essere valutati in una relazione del revisore della Società, come previsto dalla legge lussemburghese, e dovranno essere effettuati in modo equo, nell'interesse di tutti gli azionisti. Tutti i costi associati a tale rimborso in titoli saranno a carico dell'azionista che richiede il rimborso o dei soggetti terzi indicati dalla Società, ovvero secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione in modo da esso ritenuto equo per tutti gli azionisti del Comparto.

Ogni azionista potrà richiedere la conversione di parte o della totalità delle sue azioni in azioni di qualsiasi classe di azioni dello stesso Comparto o di un altro Comparto nel rispetto delle condizioni, dei termini, delle procedure e delle eventuali restrizioni stabiliti dal Consiglio di amministrazione e riportati nel Prospetto informativo. La richiesta di conversione non potrà essere accettata prima che l'azionista abbia pienamente regolato ogni eventuale transazione precedente relativa alle azioni da convertire.

Le richieste di conversione dovranno pervenire entro il limite orario applicabile, come di volta in volta stabilito dal Consiglio di amministrazione. Le richieste ricevute dopo il limite orario applicabile saranno eseguite il Giorno di valutazione successivo.

Il prezzo di conversione delle azioni dovrà essere calcolato in base al Valore patrimoniale netto per azione delle due classi di azioni, come stabilito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 18 del presente Atto costitutivo. Nella misura consentita dalla legge, il Consiglio di amministrazione potrà altresì decidere di applicare spese, onorari, commissioni o imposte all'atto della conversione, come descritto in maggior dettaglio nel Prospetto informativo.

La Società si riserva il diritto di porre un limite al numero di azioni convertibili e/o rimborsabili in un qualsiasi Giorno di valutazione a un numero che non rappresenti più del 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. In tal caso, il Consiglio di amministrazione potrà disporre che una parte o la totalità delle azioni destinate alla conversione e/o al rimborso sia convertita e/o rimborsata in un arco di tempo non superiore a 8 (otto) Giorni lavorativi, a prezzi pari al Valore patrimoniale netto calcolato nel Giorno di valutazione in cui le azioni saranno convertite e/o rimborsate. In ciascun Giorno di valutazione le richieste relative a tali azioni avranno la

	<p>precedenza sulle richieste di conversione e/o rimborso pervenute successivamente.</p> <p>Laddove, a seguito di una richiesta di rimborso/conversione, il numero o il Valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute dall'azionista di una classe di azioni scenda al di sotto del numero o valore stabilito dal Consiglio di amministrazione, quest'ultimo potrà decidere che la richiesta sia considerata come una richiesta di rimborso/conversione della totalità delle azioni di tale classe detenute dall'azionista in questione.</p> <p>Le azioni rimborsate/convertite saranno annullate, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione, a sua totale discrezione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione potrà delegare a qualunque amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, l'incarico di accettare i rimborsi/le conversioni, di effettuare il pagamento del prezzo di rimborso e di annullare tali azioni."</p>
8	<p>L'attuale Articolo 7. LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI AZIONISTI sarà rinumerato come Articolo 9 e riformulato come segue:</p> <p>"Articolo 9. LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI AZIONISTI</p> <p>Nell'interesse della Società, il Consiglio di amministrazione potrà limitare o vietare la proprietà di azioni della Società da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica come descritto più avanti.</p> <p>1) Il Consiglio di amministrazione ha il diritto di fissare le limitazioni (eccetto le restrizioni al trasferimento di azioni) che ritiene necessarie per assicurare che nessuna azione della Società sia acquistata o detenuta da, o per conto di, un soggetto (di seguito "Persona esclusa"):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in violazione delle disposizioni dell'Atto costitutivo, del Prospetto informativo o di eventuali leggi o regolamenti applicabili di qualsiasi giurisdizione; b) la cui partecipazione azionaria, secondo il giudizio del Consiglio di amministrazione, determini l'assoggettamento della Società o dei suoi azionisti a un carico fiscale, a oneri amministrativi, a obblighi regolamentari o ad altre penalizzazioni di natura finanziaria che diversamente non avrebbero dovuto o non dovrebbero sostenere o sia ritenuta altrimenti dannosa per la Società o i suoi azionisti; c) la cui partecipazione azionaria, secondo il giudizio del Consiglio di amministrazione, determini una situazione nella quale la Società potrebbe essere assoggettata o esposta a leggi o normative diverse da quelle vigenti nel Granducato di Lussemburgo e la cui attuazione potrebbe pregiudicare gli interessi degli azionisti; d) la cui partecipazione azionaria, secondo il giudizio del Consiglio di amministrazione, induca o possa indurre la Società a violare la legge o i regolamenti di qualsiasi paese o autorità governativa applicabile alla Società; e) se tale Persona esclusa non è qualificata per detenere tali azioni ai sensi delle leggi o dei regolamenti di un paese, di regolamenti ufficiali e/o dell'Atto costitutivo o del Prospetto informativo;

	<p>f) laddove la percentuale di capitale detenuta da tale Persona esclusa superi il livello stabilito dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Le Persone fisiche o giuridiche statunitensi, come definite nel Prospetto informativo, dovranno essere considerate Persone escluse, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2) A tal fine, il Consiglio di amministrazione potrà, a sua esclusiva discrezione:</p> <p>a) rifiutare l'emissione o l'iscrizione del trasferimento di azioni fintanto che non abbia appurato che tale emissione o iscrizione non possa determinare la proprietà legale o economica di tali azioni da parte di una Persona esclusa;</p> <p>b) esigere in qualsiasi momento che le persone il cui nome è iscritto nel registro degli azionisti della Società o quelle che richiedono l'iscrizione di un trasferimento di azioni forniscano alla Società tutte le informazioni da essa ritenute necessarie al fine di stabilire se l'iscrizione di cui sopra possa determinare la titolarità di tali azioni da parte o per conto di una Persona esclusa;</p> <p>c) non considerare validi i voti espressi in un'assemblea generale da o per conto di una Persona esclusa;</p> <p>d) concedere un periodo di grazia all'azionista per correggere la situazione che causa il divieto di proprietà e/o proporre di convertire le azioni in azioni di un'altra classe del medesimo Comparto, nella misura in cui tale conversione ponga rimedio al divieto di proprietà.</p> <p>3) Nel caso in cui la Società sia convinta che una Persona esclusa, che agisce singolarmente o congiuntamente con altre persone, sia o il titolare legale o il beneficiario effettivo delle azioni, e laddove tale persona non trasferisca le azioni a un soggetto autorizzato, il Consiglio di amministrazione potrà disporre, in via obbligatoria, il rimborso o la conversione o far rimborsare/convertire tutte le azioni detenute da, o per conto di, una Persona esclusa. A tal fine, la Società dovrà inviare un avviso all'azionista specificando il motivo che giustifica il rimborso/la conversione in via obbligatoria, il numero di azioni in questione e il giorno di valutazione indicativo in cui tale rimborso/conversione in via obbligatoria avrà luogo. Il prezzo di rimborso/conversione sarà determinato conformemente al presente Atto costitutivo.</p> <p>4) La Società si riserva il diritto di chiedere all'azionista un risarcimento per eventuali perdite, costi o spese derivanti dalla proprietà illegittima ai sensi del presente articolo. La Società potrà detrarre tali perdite, costi o spese dai proventi del rimborso da versare all'azionista interessato."</p>
9	<p>L'attuale Articolo 8. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI sarà rinumerato come Articolo 10. e reciterà come segue:</p> <p>"Articolo 10. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenterà la totalità degli azionisti. L'assemblea generale degli azionisti sarà investita dei poteri espressamente riservatili dalla legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali, come di volta in volta</p>

modificata (di seguito, la "**Legge lussemburghese sulle società**"), o dal presente Atto costitutivo.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, in conformità con la Legge lussemburghese sulle società, in Lussemburgo presso la sede legale della Società o in qualsiasi altra sede specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, alla data e nell'orario indicati in tale comunicazione. L'assemblea generale annuale potrà essere tenuta fuori dal Lussemburgo laddove ciò sia giustificato da circostanze eccezionali, a giudizio del Consiglio di amministrazione. Altre assemblee degli azionisti potranno tenersi nei luoghi e negli orari indicati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Tutte le riunioni dovranno essere convocate con le modalità previste dalla Legge lussemburghese sulle società. Gli azionisti saranno convocati a partecipare alle assemblee degli azionisti tramite un avviso indicante l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, che sarà spedito per posta almeno otto (8) giorni solari prima della data stabilita per l'assemblea ai rispettivi indirizzi iscritti nel registro degli azionisti della Società, salvo laddove l'azionista abbia concordato di ricevere gli avvisi di convocazione alle assemblee con mezzi di comunicazione diversi (inclusa la posta elettronica), come stabilito dalla Legge lussemburghese sulle società.

Nella misura richiesta dalla Legge lussemburghese sulle società, l'avviso di convocazione sarà pubblicato in Lussemburgo nel *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* e su un quotidiano nonché, se richiesto dalle leggi vigenti nei paesi in cui la Società è registrata, su altri quotidiani ivi distribuiti.

Gli azionisti in possesso di almeno il dieci per cento (10%) del capitale azionario della Società potranno richiedere l'aggiunta di uno o più punti all'ordine del giorno di qualsiasi assemblea generale degli azionisti. Tale richiesta dovrà essere indirizzata alla sede legale della Società a mezzo posta raccomandata almeno cinque (5) giorni solari prima della data dell'assemblea.

Laddove tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati a un'assemblea generale degli azionisti e rinuncino agli obblighi di convocazione, l'assemblea potrà essere tenuta senza preavviso o pubblicazione.

Gli azionisti che partecipano a un'assemblea in teleconferenza, videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta la loro identificazione, permetta a tutti i partecipanti all'assemblea di sentirsi l'un l'altro su base continuativa e renda possibile un'efficace partecipazione di tutte queste persone all'assemblea saranno considerati presenti per il calcolo dei quorum e dei voti, a condizione che tali mezzi di comunicazione siano resi disponibili nel luogo in cui si svolge l'assemblea.

Ogni azionista potrà votare mediante una scheda di votazione da inviare per posta o via fax alla sede legale della Società o all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione. Gli azionisti potranno utilizzare solo le schede di voto fornite dalla Società, che conterranno almeno il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno e la proposta presentata alla decisione dell'assemblea. Le schede di voto che non riporteranno un voto favorevole o contrario alla delibera né un'astensione saranno considerate nulle. La Società terrà conto soltanto delle schede di voto pervenute due (2) giorni solari prima dell'assemblea generale degli azionisti.

	<p>A ogni assemblea generale degli azionisti sarà nominato un comitato formato da un presidente, un segretario e uno scrutatore che non dovranno necessariamente essere azionisti o membri del Consiglio di amministrazione. Se tutti gli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea generale stabiliranno di poter controllare la regolarità delle votazioni, potranno decidere all'unanimità di nominare solo i) un presidente e un segretario o (ii) un unico soggetto che assumerà il ruolo del consiglio, e in tal caso non vi sarà alcuna necessità di nominare uno scrutatore. Il comitato dovrà soprattutto assicurare che l'assemblea sia tenuta in conformità con le norme applicabili e, in particolare, con quelle relative alla convocazione, ai requisiti di maggioranza, al calcolo dei voti e alla rappresentanza degli azionisti.</p> <p>Il diritto degli azionisti di partecipare e votare a un'assemblea generale sarà determinato in relazione alle azioni detenute da ciascuno di essi alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire ulteriori condizioni che dovranno essere rispettate dagli azionisti affinché questi ultimi possano partecipare a un'assemblea generale.</p> <p>Un azionista potrà farsi rappresentare a qualsiasi assemblea nominando suo delegato un'altra persona (che non dovrà necessariamente essere un azionista e che potrà essere un amministratore della Società). Tale nomina dovrà avvenire per iscritto, mediante un telefax firmato o con mezzi di comunicazione analoghi secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Ciascuna azione, indipendentemente dal suo Valore patrimoniale netto per azione, darà diritto a un voto.</p> <p>In tutte le assemblee generali degli azionisti dovrà essere stilato un elenco delle presenze.</p> <p>Salvo diversa comunicazione o disposizione del presente Atto costitutivo o della Legge lussemburghese sulle società, in un'assemblea degli azionisti debitamente convocata le delibere saranno approvate dalla maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti. Le astensioni e i voti nulli non saranno presi in considerazione.</p> <p>Per questioni riguardanti esclusivamente una specifica classe di azioni o un Comparto, a sua esclusiva discrezione il Consiglio di amministrazione potrà convocare un'assemblea generale degli azionisti di tale Comparto o classe di azioni. In tal caso, le suddette regole applicabili alle assemblee degli azionisti della Società si applicheranno <i>mutatis mutandis</i> a tali riunioni di un Comparto o di una classe di azioni."</p>
10	<p>L'attuale Articolo 9. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE sarà rinumerato come Articolo 11. e reciterà come segue:</p> <p>"Articolo 11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'esecuzione di tutti gli atti amministrativi, dispositivi ed esecutivi nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla Legge lussemburghese sulle società o dal presente Atto costitutivo all'assemblea generale degli azionisti rientrano nella sfera di competenza del Consiglio di</p>

amministrazione.

La Società sarà gestita da un Consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri che non dovranno necessariamente essere azionisti della Società. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli azionisti, restano in carica per non più di sei anni e possono essere rieletti. L'assemblea generale deciderà inoltre il numero, il compenso e la durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione. Questi ultimi saranno eletti a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea generale degli azionisti.

Un amministratore potrà essere rimosso dal suo incarico con o senza giusta causa e sostituito in qualsiasi momento mediante delibera adottata dagli azionisti.

Nel caso in cui un posto di Amministratore resti vacante per decesso, pensionamento o altro motivo, i rimanenti Amministratori avranno il diritto di eleggere, a maggioranza dei voti, un Amministratore che occupi la carica vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di amministrazione sceglierà fra i suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Potrà altresì nominare un segretario, che non dovrà essere necessariamente un Amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso scritto di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere dato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la riunione, tranne nei casi di emergenza, nei quali l'avviso deve specificare la natura dell'emergenza. L'avviso di convocazione non sarà necessario se a ciò acconsentiranno gli amministratori per iscritto, via telefax, e-mail o altro mezzo di comunicazione analogo. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti su delibera del Consiglio di amministrazione non sarà necessario l'invio di singoli avvisi di convocazione.

Un amministratore potrà farsi rappresentare a qualsiasi riunione del Consiglio di amministrazione nominando suo delegato un altro amministratore. Tale nomina dovrà avvenire per iscritto, mediante telefax, via e-mail o con mezzi di comunicazione analoghi.

Ogni amministratore potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in teleconferenza o tramite altri mezzi di comunicazione analoghi e tale partecipazione sarà considerata come presenza di persona alla riunione. Una riunione del Consiglio di amministrazione tenuta con i suddetti mezzi di comunicazione s'intenderà tenuta a Lussemburgo.

Per la validità delle delibere o delle azioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli amministratori. Le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati all'assemblea.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere firmati da due amministratori. Le copie o gli estratti degli stessi da produrre in giudizio o in altre sedi saranno sottoscritti dal presidente, dal presidente pro tempore di quella particolare riunione, da due

	<p>amministratori, dal segretario o da un vicesegretario.</p> <p>Le delibere firmate da tutti i membri del Consiglio di amministrazione saranno valide ed efficaci quanto quelle approvate nel corso di una riunione debitamente convocata e tenuta. Le firme potranno essere apposte su un unico documento o su più copie della medesima delibera e potranno essere dimostrate tramite lettera, telefax, e-mail o mezzi di comunicazione analoghi. Le firme di ciascun amministratore potranno anche essere elettroniche, nel qual caso saranno considerate valide ai sensi della legge lussemburghese."</p>
11	Eliminazione dell'attuale Articolo 10. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
12	<p>L'attuale Articolo 11. POTERI sarà rinumerato come Articolo 12. e reciterà come segue:</p> <p>"Articolo 12. DELEGA DI POTERI</p> <p>La gestione giornaliera della Società e la rappresentazione della medesima in relazione a tale gestione giornaliera potranno essere delegate a uno o più amministratori, dirigenti o altri agenti, azionisti o meno, che agiscano singolarmente o congiuntamente. La nomina, la revoca e i poteri di tali soggetti saranno determinati mediante delibera del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Di volta in volta, il Consiglio di amministrazione potrà delegare poteri o funzioni in relazione all'operatività e alla gestione della Società a qualsiasi dirigente, agente o delegato nominato a tal fine. In particolare, la Società nominerà una società di gestione ai sensi del Capitolo 15 della Legge (di seguito la "Società di gestione") incaricata di svolgere le funzioni previste dalla Legge.</p> <p>La Società potrà inoltre conferire poteri speciali mediante delega notarile o scrittura privata."</p>
13	<p>Inserimento di un nuovo Articolo 13. COMITATI, che recita come segue:</p> <p>"Articolo 13. COMITATI</p> <p>"Il Consiglio di amministrazione potrà istituire uno o più comitati. La composizione e i poteri di tali comitati, le condizioni di nomina e revoca, i compensi, la durata del mandato dei loro membri e le procedure saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione sarà responsabile della supervisione delle attività dei comitati."</p>
14	<p>Inserimento di un nuovo Articolo 14. FIRME, che recita come segue:</p> <p>"La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma congiunta di un amministratore e di un soggetto delegato dal Consiglio di amministrazione o dalla firma congiunta di due persone delegate dal Consiglio di amministrazione."</p>
15	<p>L'attuale Articolo 12. POLITICA D'INVESTIMENTO sarà rinumerato come Articolo 15. e reciterà come segue:</p> <p>"Il Consiglio di amministrazione, in base al principio della ripartizione del rischio, ha il potere di stabilire le politiche e le strategie d'investimento di ciascun Comparto e le modalità di conduzione della gestione e degli affari della Società conformemente ai seguenti principi.</p>

I. Limitazioni all'investimento

In conformità con i requisiti stabiliti dalla Legge e riportati nel Prospetto informativo, ciascun Comparto potrà investire in:

- (i) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- (ii) azioni o quote di altri OICVM e OICR entro i limiti specificati nel Prospetto informativo, tra cui, per i Comparti operanti come fondi feeder, azioni o quote di un fondo master qualificato come OICVM;
- (iii) azioni di altri Comparti nella misura consentita e alle condizioni stabilite dalla Legge;
- (iv) depositi presso istituti di credito, rimborsabili a vista o liberamente prelevabili, con scadenza non superiore a 12 mesi;
- (v) strumenti finanziari derivati;
- (vi) altre attività nella misura consentita dalla Legge.

In particolare, la Società potrà acquistare le suddette attività in qualsiasi mercato regolamentato in Europa, America, Africa, Asia e Oceania.

La Società potrà inoltre investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l'impegno di presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in un mercato regolamentato come sopra e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

Nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, la Società è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato membro dell'OCSE o del G20, dalla Repubblica di Singapore, da Hong Kong o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, purché in tal caso la Società detenga per conto di ciascun Comparto titoli appartenenti ad almeno sei differenti emissioni. I titoli appartenenti a una stessa emissione non dovranno rappresentare più del 30% del patrimonio complessivo di tale Comparto.

Il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di decidere, nel miglior interesse della Società e con le modalità illustrate nel Prospetto informativo, che (i) la totalità o una parte del patrimonio della Società o di un Comparto sia gestita congiuntamente in regime di separazione con altre attività di altri investitori, inclusi altri organismi d'investimento collettivo del risparmio e/o i rispettivi compartimenti; o che (ii) la totalità o una parte del patrimonio di due o più Comparti della Società sia gestita congiuntamente in regime di separazione o in pool.

Gli investimenti di ciascun Comparto della Società potranno essere effettuati direttamente o indirettamente attraverso controllate interamente partecipate, conformemente a quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e descritto nel Prospetto informativo.

La Società è autorizzata a utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a

strumenti del mercato monetario.

Il Consiglio di amministrazione potrà imporre limiti d'investimento più rigorosi, come indicato nel Prospetto informativo.

II. Tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a strumenti del mercato monetario

La Società potrà utilizzare tecniche e strumenti come, a titolo meramente esemplificativo, derivati, pronti contro termine passivi, opzioni, futures, CFD e prestito titoli che il Consiglio di amministrazione abbia ragione di ritenere economicamente idonei a un'efficiente gestione del portafoglio della Società, conformemente agli obiettivi d'investimento di ciascun Comparto.

L'utilizzo di tali tecniche e strumenti da parte della Società o dei Comparti sarà soggetto alle condizioni e ai limiti imposti dall'autorità di vigilanza finanziaria lussemburghese e dalla Legge.

In nessuna circostanza tali operazioni potranno indurre un Comparto a discostarsi dagli obiettivi di investimento stabiliti dal Prospetto informativo.

III. Cogestione e raggruppamento (pooling) di investimenti

Ai fini di una gestione efficiente, laddove ciò sia consentito dalle politiche di investimento dei Comparti, il Consiglio di amministrazione potrà ritenere opportuno autorizzare la cogestione del patrimonio di taluni Comparti.

In tali casi, i patrimoni di Comparti diversi potranno avvalersi di una gestione comune. Le attività cogestite saranno indicate con il nome di "raggruppamenti" o pool di investimenti, che tuttavia avranno esclusivamente finalità di amministrazione interna. I raggruppamenti non rappresenteranno entità separate e gli azionisti non potranno investirvi in modo diretto. A ciascuno dei Comparti cogestiti sarà attribuito un patrimonio separato.

In caso di raggruppamento di due o più Comparti, il patrimonio di competenza di ciascun Comparto partecipante sarà inizialmente individuato facendo riferimento ai conferimenti iniziali di titoli del Comparto ai raggruppamenti e potrà essere modificato in caso di successivi apporti o prelievi.

I diritti sui titoli cogestiti spettanti a ciascun Comparto partecipante riguarderanno senza eccezioni tutte le singole linee di investimento del raggruppamento.

Gli investimenti successivi, effettuati per conto dei Comparti cogestiti, saranno ripartiti tra i vari Comparti proporzionalmente ai diritti loro spettanti, mentre i titoli venduti saranno prelevati, con lo stesso criterio di proporzionalità, dagli investimenti pertinenti a ciascun Comparto partecipante."

16	<p>L'attuale Articolo 13. NON VALIDITÀ E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI sarà rinumerato come Articolo 16. e il secondo paragrafo sarà riformulato come segue:</p> <p>"Ogni Comparto risponderà dei propri debiti e delle proprie obbligazioni, conformemente alla Legge."</p>
17	<p>L'attuale Articolo 14. INDENNIZZO sarà rinumerato come Articolo 17.</p>
18	<p>Eliminazione dell'Articolo 15. DELEGA, dell'Articolo 16. FIRME e dell'Articolo 17. RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI.</p>
19	<p>L'Articolo 18. VALORE PATRIMONIALE NETTO sarà riformulato come segue:</p> <p>"Il valore patrimoniale netto ("Valore patrimoniale netto") di ciascuna classe di azioni di ciascun Comparto sarà calcolato di volta in volta dalla Società o dal suo agente o delegato, conformemente alle disposizioni del paragrafo che segue, almeno due volte al mese nel giorno stabilito dal Consiglio di amministrazione ("Giorno di valutazione").</p> <p>Il Valore patrimoniale netto di ciascuna classe di azioni di ogni Comparto sarà espresso nella valuta di riferimento stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e sarà calcolato in ciascun Giorno di valutazione dividendo il valore del patrimonio netto del Comparto cui tale classe di azioni appartiene, pari alle attività della classe al netto delle passività ad essa attribuibili nel momento stabilito dal Consiglio di amministrazione o dal suo delegato autorizzato nel Giorno di valutazione, per il numero di azioni in circolazione di detta classe.</p> <p>Il Valore patrimoniale netto della Società sarà pari in qualsiasi momento al Valore patrimoniale netto complessivo di tutti i suoi Comparti.</p> <p>Il calcolo del valore degli investimenti di ogni classe di azioni di tutti i Comparti avviene con le seguenti modalità:</p> <p>1) I titoli e gli strumenti del mercato monetario, ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Europa, America, Asia, Africa, Australasia o Oceania regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati sulla base dell'ultimo prezzo disponibile al momento della valutazione. In caso di quotazione su diversi mercati, si farà riferimento alle quotazioni dei titoli o degli strumenti del mercato monetario vigenti nei rispettivi mercati principali. In mancanza di una quotazione di riferimento, o qualora le quotazioni disponibili non siano rappresentative dell'equo valore dei titoli, le valutazioni saranno effettuate in buona fede dal Consiglio di amministrazione o dal suo delegato con l'obiettivo di stabilirne il probabile prezzo denaro;</p>

- 2) i titoli e gli strumenti del mercato monetario non quotati saranno valutati sulla base del loro probabile prezzo denaro, determinato in buona fede dal Consiglio di amministrazione o dal suo delegato;
- 3) le attività liquide e i finanziamenti saranno valutati al loro valore nominale più gli interessi maturati;
- 4) le quote o azioni degli OICVM autorizzati in conformità alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e/o gli altri OICR assimilati saranno valutati all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile; talune quote o azioni di OICVM e/o OICR assimilati potranno essere valutate in base a una stima del valore fornita da un provider di prezzi attendibile indipendente dal gestore degli investimenti o dal consulente per gli investimenti del fondo target (Prezzo stimato);
- 5) i derivati saranno valutati ai rispettivi valori di mercato.

Saranno inoltre costituiti adeguati accantonamenti per far fronte agli oneri e alle commissioni a carico dei Comparti.

Qualora una valutazione basata sulle suddette regole risulti impossibile o inesatta a causa di circostanze particolari, come un rischio di credito occulto, il Consiglio di amministrazione o il suo delegato saranno autorizzati ad avvalersi di criteri di valutazione generalmente riconosciuti, che potranno essere verificati da un revisore contabile, al fine di stabilire una valutazione adeguata del patrimonio complessivo di ciascun Comparto. Ciò include esplicitamente la possibilità di rettifiche del valore del NAV nei periodi di turbolenza dei mercati per tenere conto della volatilità elevata, di repentine oscillazioni dei prezzi dei titoli e della scarsa liquidità nei mercati interessati.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire l'applicazione di un sistema a prezzi fissi oscillanti nel calcolo del Valore patrimoniale netto giornaliero del Comparto interessato, come descritto nel prospetto informativo. Ogni decisione presa in sede di calcolo del Valore patrimoniale netto dal Consiglio di amministrazione o da un suo delegato si intende definitiva e vincolante per la Società e per gli azionisti passati, presenti e futuri. Il risultato di ogni calcolo del Valore patrimoniale netto sarà certificato da un Amministratore, da un rappresentante debitamente autorizzato o da un soggetto nominato dal Consiglio.

Fatto salvo quanto precede, il Consiglio di amministrazione o un suo agente o delegato può deviare dai metodi di valutazione sopra descritti se ritiene che non consentano di stabilire il valore equo di determinate attività della Società.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre rettificare il valore di qualsiasi attività se ritiene che ciò sia necessario per rispecchiarne il valore equo. Il Valore patrimoniale netto potrà altresì essere rettificato per tenere conto di taluni oneri di negoziazione, se necessario, come illustrato in dettaglio nel Prospetto informativo.

	<p>Dovranno essere effettuati accantonamenti adeguati per le spese amministrative dovute e per altre spese a carattere periodico o ricorrente sulla base di un importo stimato e maturato nel periodo applicabile. Eventuali passività fuori bilancio dovranno essere debitamente prese in considerazione conformemente ai principi di cautela ed equità.</p> <p>In assenza di malafede, colpa grave o errore manifesto, ogni decisione presa in sede di calcolo del Valore patrimoniale netto dal Consiglio di amministrazione o dal suo agente o delegato si intende definitiva e vincolante per la Società e per gli azionisti passati, presenti e futuri. Il risultato di ogni calcolo del Valore patrimoniale netto sarà certificato da un membro del Consiglio di amministrazione, da un rappresentante debitamente autorizzato ovvero da un agente o delegato del Consiglio di amministrazione."</p>
20	Eliminazione dell' Articolo 19. EMISSIONE DI AZIONI.
21	<p>L'attuale Articolo 20. SPESE sarà rinumerato come Articolo 19. e reciterà come segue:</p> <p>"Articolo 19. SPESE</p> <p>Saranno a carico della Società tutte le spese connesse con la sua costituzione e altresì le commissioni dovute alla Società di gestione, alla Banca depositaria nonché a ogni altro fornitore di servizi, agente o delegato di volta in volta designato dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Ogni Comparto risponderà dei propri debiti e delle proprie obbligazioni, conformemente alla Legge.</p> <p>Tutti i costi sostenuti dalla Società e non di pertinenza di uno specifico Comparto saranno suddivisi tra tutti i Comparti in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni netti.</p> <p>Saranno inoltre a carico della Società le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le imposte dovute sul patrimonio, sul reddito e sulle spese di pertinenza della Società; - le consuete commissioni di intermediazione spettanti a terzi e gli oneri bancari quali le spese di transazione attinenti a operazioni commerciali della Società; - tutte le commissioni dovute alla società di revisione e ai consulenti legali della Società; - tutte le spese attinenti alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni agli azionisti, con particolare riferimento ai costi di traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, ai costi di pubblicazione dei prezzi di emissione e rimborso e del Prospetto informativo, e ai costi di mantenimento, redazione, stampa, traduzione, distribuzione, spedizione, conservazione e archiviazione dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori; - tutte le spese connesse all'iscrizione della Società presso enti pubblici e borse valori e ai relativi rinnovi; - tutte le spese sostenute in relazione alle proprie operazioni e alla propria gestione."
22	Inserimento dell'Articolo 20. SOSPENSIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO , che reciterà come segue:

"La Società potrà, in qualsiasi momento e di volta in volta, sospendere il calcolo del Valore patrimoniale netto di qualsiasi classe di azioni di un Comparto, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni, nelle seguenti circostanze:

- i. in qualsiasi Giorno lavorativo in cui una parte minore del patrimonio del Comparto rispetto a quella definita come consistente dal Consiglio di amministrazione non possa essere negoziata a causa di chiusura totale o parziale o di altre restrizioni o sospensioni su un mercato pertinente;
- ii. in qualsiasi periodo in cui, a causa di una situazione di emergenza, risulti impossibile cedere investimenti rappresentativi di una parte consistente delle attività del Comparto, oppure bonificare, ai normali tassi di cambio, le somme relative agli acquisti o alle cessioni di investimenti, o ancora calcolare l'equo valore di qualsiasi investimento del Comparto;
- iii. in caso di interruzione del funzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per il calcolo del prezzo di qualsivoglia investimento del Comparto o dei prezzi correnti di qualsiasi borsa valori;
- iv. laddove, per qualsiasi motivo, i prezzi di un investimento del Comparto non possano essere ragionevolmente, tempestivamente o esattamente accertati;
- v. in qualsiasi periodo in cui, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non sia possibile eseguire a normali tassi di cambio le rimesse di denaro eventualmente necessarie per le operazioni di realizzo o acquisto di qualsiasi investimento del Comparto;
- vi. laddove un fondo target in cui la Società investe una parte rilevante del proprio patrimonio sospenda il calcolo del suo valore patrimoniale netto;
- vii. in riferimento a un fondo feeder, quando il suo fondo master sospende temporaneamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, il riscatto, il rimborso o la sottoscrizione delle sue quote/azioni; in tal caso la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto al livello del fondo feeder ha la stessa durata della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto del fondo master;
- viii. se, per qualsiasi altro motivo, i prezzi o i valori delle attività della Società o di un Comparto non possono essere determinati prontamente o in modo accurato ovvero se è altrimenti impossibile cedere le attività della Società o di un Comparto con le modalità consuete e/o senza pregiudicare in misura significativa gli interessi degli azionisti;
- ix. in caso di convocazione degli azionisti a un'assemblea generale straordinaria degli azionisti finalizzata a sciogliere e liquidare la Società o che li informa della chiusura e liquidazione di un Comparto o di una classe di azioni e, più in generale, durante il processo di liquidazione della Società, di un Comparto o di una classe di azioni;

	<p>x. in caso di convocazione degli azionisti a un'assemblea generale straordinaria degli azionisti finalizzata a deliberare in merito a qualsiasi altra operazione di ristrutturazione di cui all'Articolo 24 del presente Atto costitutivo o che li informa di un'operazione di ristrutturazione di questo tipo e, in particolare, durante il processo di determinazione del rapporto di concambio applicabile;</p> <p>xi. in qualsiasi periodo di sospensione, limitazione o chiusura della negoziazione delle azioni della Società, del Comparto o della classe di azioni sulle borse valori in cui tali azioni sono quotate; e</p> <p>xii. in circostanze eccezionali, quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario al fine di evitare effetti negativi irreversibili sulla Società, un Comparto o una classe di azioni, in conformità con il principio di trattamento equo degli azionisti nel loro migliore interesse.</p> <p>In circostanze eccezionali che potrebbero incidere negativamente sugli interessi degli azionisti o in caso di richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni di importo rilevante ricevute per un Comparto o una classe di azioni, il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di determinare il Valore patrimoniale netto per azione del Comparto o della classe di azioni solo dopo che la Società avrà completato gli investimenti o i disinvestimenti necessari di titoli o altre attività per il Comparto o la classe di azioni interessata.</p> <p>Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno considerate riferite al primo giorno di valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione, salvo laddove gli azionisti abbiano ritirato le loro richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione con notifica scritta ricevuta da o per conto della Società prima della fine del periodo di sospensione.</p> <p>Ogni sospensione di questo tipo sarà comunicata dalla Società ai soggetti che potrebbero esserne interessati con le modalità ritenute opportune.</p> <p>La sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto, e/o, ove applicabile, dell'emissione, del rimborso e/o della conversione di azioni di un qualsiasi Comparto o di una qualsiasi classe di Azioni non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore patrimoniale netto e/o, ove applicabile, sull'emissione, sul rimborso e/o sulla conversione di azioni di qualsiasi altro Comparto o altra classe di azioni."</p>
23	<p>L'Articolo 21. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO sarà riformulato come segue: "L'esercizio finanziario della Società inizierà il 1° gennaio di ogni anno e si concluderà il 31 dicembre di ogni anno."</p>
24	<p>L'Articolo 23. DIVIDENDI sarà riformulato come segue:</p> <p>"Le distribuzioni di dividendi potranno essere decise di volta in volta conformemente alle leggi applicabili e al Prospetto informativo.</p> <p>Le distribuzioni potranno essere effettuate nella valuta, nei tempi e nei luoghi di volta in volta stabiliti dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione potrà decidere di distribuire dividendi in azioni anziché in</p>

	<p>contanti, in base ai termini e alle condizioni da esso stabilite e previa approvazione degli azionisti.</p> <p>I dividendi non reclamati entro cinque (5) anni dalla data di dichiarazione si prescriveranno a favore della classe o delle classi di azioni della Società o del Comparto interessato.</p> <p>Sui dividendi deliberati dalla Società e dalla stessa tenuti a disposizione del beneficiario non saranno versati interessi."</p>
25	<p>L'Articolo 24. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE, FUSIONE, SCORPORO, CONFERIMENTO O CONVERSIONE DI UN COMPARTO sarà formulato come segue:</p> <p>"Articolo 24. SCIOGLIMENTO, CHIUSURA, FUSIONE, SCORPORO E RIORGANIZZAZIONE</p> <p>SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ</p> <p>La Società potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea generale degli azionisti, fermi restando i requisiti di quorum e di maggioranza per la modifica del presente Atto costitutivo.</p> <p>In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) designati dall'assemblea degli azionisti che avrà deliberato lo scioglimento e che ne determinerà anche i poteri e le remunerazioni.</p> <p>Qualora si prospetti la liquidazione della Società, dopo la pubblicazione del primo avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti per la messa in liquidazione non saranno consentiti ulteriori emissioni, conversioni o rimborsi di azioni. Tutte le azioni in circolazione al momento di tale pubblicazione parteciperanno alla distribuzione dei proventi della liquidazione della Società.</p> <p>Alla chiusura della liquidazione tutti gli importi non reclamati dagli azionisti saranno depositati in un conto terzi presso la <i>Caisse de Consignation</i>.</p> <p>SCIOGLIMENTO DI UN COMPARTO O CHIUSURA DI UNA O PIÙ CLASSI DI AZIONI</p> <p>Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Valore patrimoniale netto di un Comparto o di una classe di azioni sia diminuito a, o non abbia raggiunto, un importo considerato dal Consiglio di amministrazione il livello minimo per consentire la gestione economicamente efficiente di tale Comparto o classe di azioni, o nel corso di una razionalizzazione, ovvero in circostanze o altre condizioni di mercato prevalenti quali, a titolo meramente esemplificativo, situazioni politiche, economiche, normative o di altro tipo al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione e tenendo conto del miglior interesse degli azionisti, o per qualsiasi altro motivo indicato nel Prospetto informativo o stabilito da leggi e regolamenti applicabili, il Consiglio di amministrazione potrà decidere di chiudere, e nella misura necessaria di liquidare, tale Comparto o classe di azioni e disporre il rimborso coatto di tutte le azioni del Comparto o della classe di azioni al Valore patrimoniale netto per azione applicabile per il Giorno di valutazione in cui avrà luogo il rimborso coatto, come stabilito dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Gli azionisti saranno informati della decisione del Consiglio di amministrazione di chiudere un Comparto o una classe di azioni tramite avviso e/o con qualsiasi altra modalità richiesta o</p>

consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. L'avviso indicherà le motivazioni della decisione e descriverà il processo di chiusura o di liquidazione applicabile.

I prezzi effettivi di realizzo degli investimenti, le spese di realizzo e i costi di liquidazione, a seconda dei casi, saranno presi in considerazione nel calcolo del Valore patrimoniale netto applicabile al rimborso coatto. Gli azionisti del Comparto o della classe di azioni in questione non saranno più autorizzati a richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni prima della data di efficacia del rimborso coatto, salvo laddove il Consiglio di amministrazione stabilisca che tale divieto non è nel miglior interesse degli azionisti di tale Comparto o classe di azioni.

I proventi del rimborso coatto non reclamati dagli azionisti saranno depositati in un conto terzi, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, presso la *Caisse de Consignation* per conto degli aventi diritto. Gli importi non reclamati entro il periodo previsto dalla normativa si prescriveranno conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

La chiusura e la liquidazione di un Comparto o di una o più classi di azioni non influiranno in alcun modo sull'esistenza di altri Comparti o classi di azioni. La decisione di chiudere e liquidare l'ultimo Comparto attivo della Società comporterà lo scioglimento e la liquidazione della Società stessa.

Tutte le azioni rimborsate potranno essere annullate, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione, a sua totale discrezione.

FUSIONE

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Valore patrimoniale netto di un Comparto sia diminuito a, o non abbia raggiunto, un importo considerato dal Consiglio di amministrazione il livello minimo per consentire la gestione economicamente efficiente di tale Comparto, o nel corso di una razionalizzazione, ovvero in circostanze o altre condizioni di mercato prevalenti quali, a titolo meramente esemplificativo, situazioni politiche, economiche, normative o di altro tipo al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione e tenendo conto del miglior interesse degli azionisti, o per qualsiasi altro motivo indicato nel Prospetto informativo o stabilito da leggi e regolamenti applicabili, il Consiglio di amministrazione potrà decidere di effettuare qualsivoglia fusione ai sensi della Legge. Al fine di evitare dubbi, ciò dovrebbe includere qualsiasi fusione tra Comparti, nonché qualsiasi tipo di fusione nazionale o transfrontaliera che tra la Società o uno dei suoi Comparti e qualsiasi altro OICVM lussemburghese o estero, o comparto dello stesso, in caso di incorporazione o di trasferimento di attività e passività, o solo di attività nette.

Una fusione di questo tipo sarà soggetta alle condizioni e alle procedure previste dal Capitolo 6 della Legge, in particolare per quanto concerne il progetto comune di fusione che dovrà essere redatto dal Consiglio di amministrazione e le informazioni da fornire agli azionisti. Detta fusione non necessita del consenso preventivo degli azionisti, salvo laddove la Società, a seguito dell'operazione, cessa di esistere; in tal caso, l'assemblea generale degli azionisti della Società deve deliberare in merito all'operazione e alla sua data di efficacia. L'assemblea generale deciderà mediante delibera senza alcun requisito di quorum, adottata dalla maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Nelle medesime circostanze previste dal precedente paragrafo 5, il Consiglio di amministrazione può decidere di procedere a un'incorporazione, da parte della Società o di uno o più Comparti, delle attività e delle passività, o delle sole attività nette, (i) di uno o più compartimenti di un altro OICR lussemburghese o estero, indipendentemente dalla loro forma o (ii) di qualsiasi OICR lussemburghese o estero costituito in forma non societaria. Il rapporto di concambio tra le azioni della Società e le azioni o quote dell'OICR incorporato o del suo comparto sarà calcolato sulla base dei valori patrimoniali netti per azione o per quota alla data di efficacia dell'incorporazione.

SCORPORO

Nell'interesse di un Comparto e dei suoi azionisti, il Consiglio di amministrazione potrà altresì deliberare lo scorporo di qualsiasi Comparto o parte di esso in uno o più altri Comparti.

Gli azionisti del Comparto interessato dallo scorporo saranno informati della decisione tramite avviso e/o con qualsiasi altra modalità richiesta o consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. L'avviso illustrerà i motivi della decisione e il processo applicabile per l'operazione contemplata, conformemente ai regolamenti applicabili, ove del caso. Agli azionisti del Comparto interessato sarà offerta la possibilità di chiedere, entro 1 (un) mese dalla data dell'avviso, il rimborso o la conversione delle proprie azioni senza l'addebito di commissioni. Allo scadere di tale periodo di 1 (un) mese, tutti gli azionisti che non abbiano richiesto né il rimborso né la conversione delle proprie azioni saranno vincolati dalla delibera di scorporo.

In aggiunta a quanto precede, la Società potrà inoltre assorbire un altro OICR lussemburghese o estero costituito in forma societaria in conformità con la Legge lussemburghese sulle società e con altre leggi e normative applicabili.

Conversione obbligatoria di classi di azioni o di azioni delle medesime

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Valore patrimoniale netto di una o più classi di azioni sia diminuito a, o non abbia raggiunto, un importo considerato dal Consiglio di amministrazione il livello minimo per consentire la gestione economicamente efficiente di tali classi di azioni, o nel corso di una razionalizzazione, ovvero in circostanze o altre condizioni di mercato prevalenti quali, a titolo meramente esemplificativo, situazioni politiche, economiche, normative o di altro tipo al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione e tenendo conto del miglior interesse degli azionisti, o per qualsiasi altro motivo indicato nel Prospetto informativo o stabilito da leggi e regolamenti applicabili, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la conversione obbligatoria di una o più classi di azioni in una o più altre classi di azioni della Società. Nel corso di una razionalizzazione, ovvero in altre circostanze quali, a titolo meramente esemplificativo, situazioni normative o di altro tipo al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione e tenendo conto del miglior interesse degli azionisti, o per qualsiasi altro motivo indicato nel Prospetto informativo o stabilito da leggi e regolamenti applicabili, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la conversione obbligatoria delle azioni di una o più classi di azioni in azioni di una o più altre classi di azioni della Società. Gli azionisti della/e classe/i di azioni o dell'/e azione/i della/e classe/i di azioni interessata/e saranno informati della conversione obbligatoria tramite

	<p>avviso e/o con qualsiasi altra modalità richiesta o consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. L'avviso illustrerà i motivi della decisione e il processo applicabile per la conversione contemplata. Agli azionisti interessati sarà offerta la possibilità di chiedere, entro 1 (un) mese dalla data dell'avviso, il rimborso o la conversione delle proprie azioni in azioni di un altro Comparto o di un'altra classe senza l'addebito di commissioni. Allo scadere di tale periodo di 1 (un) mese, tutti gli azionisti che non abbiano richiesto né il rimborso né la conversione delle proprie azioni saranno vincolati dalla delibera di conversione obbligatoria.</p> <p>Salvo diversa indicazione nei paragrafi precedenti o disposizione di leggi o regolamenti applicabili, gli azionisti non avranno il diritto di deliberare in merito a ristrutturazioni o chiusure di Comparti o classi di azioni degli stessi."</p>
26	<p>L'Articolo 25. MODIFICA sarà riformulato come segue:</p> <p>"Il presente Atto costitutivo potrà essere modificato di volta in volta da un'assemblea degli azionisti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di quorum e di voto stabiliti dalla Legge lussemburghese sulle società."</p>
27	<p>L'Articolo 26. LEGGE APPLICABILE sarà riformulato come segue:</p> <p>"Tutti gli aspetti non contemplati dal presente Atto costitutivo saranno disciplinati dalla Legge lussemburghese sulle società e dalla Legge."</p>

Relativamente alla Seconda assemblea generale straordinaria, le delibere all'ordine del giorno potranno essere approvate, senza requisiti di quorum, con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Gli azionisti possono votare di persona o per delega. La delega deve essere letta unitamente alle modifiche proposte all'atto costitutivo, citate nell'avviso di convocazione. Ciascuna azione ha diritto a un voto. Il testo delle modifiche proposte all'Atto costitutivo della Società è disponibile su richiesta presso la sede legale di quest'ultima.

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare alla Seconda assemblea generale straordinaria sono pregati di inviare il modulo di delega allegato debitamente firmato per posta a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo oppure via fax all'attenzione di Nordea Investment Funds S.A., al numero +352433 940. Per essere valide, le deleghe devono pervenire entro il 9 maggio 2018 alle ore 17.00 (CET).

CIONONOSTANTE, le deleghe ricevute per l'Assemblea generale straordinaria del 15 marzo 2018 rimangono valide anche per la Seconda assemblea generale straordinaria; pertanto gli azionisti che abbiano già inviato una delega per l'assemblea generale straordinaria del 15 marzo 2018 non sono tenuti a farne pervenire un'altra.

Lussemburgo, 13 aprile 2018
Per ordine del Consiglio di amministrazione